

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA**

**MOTIVI AGGIUNTI
CON ISTANZA DI MISURA CAUTELARE EX. ART. 55 E 56 C.P.A**

Nell'interesse del Sig. **Distefano Francesco Simone** nato a Catania il 2 aprile 1985 e ivi residente in via Bronte n. 19 codice fiscale DSTFNC85D02C351M, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Giovanni Valenti (C.F. VLNGNN88H07F158O), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec giovanni.valenti88@pec.it

NEL GIUDIZIO N. 1026/2021 CONTRO

- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
- E NEI CONFRONTI**
- dei controinteressati in atti.

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA
CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE INVOCATA**

- della nota 10 settembre 2021, prot.n. 2428, per mezzo della quale l'amministrazione resistente, in asserita esecuzione dell'ordinanza cautelare 9 settembre 2021, n. 857 di codesto On.le T.A.R. ha disposto che *"il decreto 11 maggio 2021, DRLO 973 è annullato nella parte in cui ha disposto l'esclusione del candidato Distefano Francesco... dalla procedura concorsuale straordinaria bandita con DD.DD 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783, per la classe di concorso B022 della regione Lombardia. Il candidato Distefano Francesco **non è inserito nella citata graduatoria di merito** per la classe di concorso B022 **in quanto non ha superato la prova scritta**"*(doc. 1);
- del verbale n. 14 del 26 febbraio 2021, reso noto dall'amministrazione **solo dopo l'evasione dell'istanza d'accesso agli atti presentata in data 13 settembre 2021**, consistente nel *"verbale commissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. 29 aprile 2020 n. 510, per la classe di concorso b022"* redatto in occasione delle operazioni di correzione della prova scritta di parte ricorrente, cui è stato assegnato il codice di correzione n. 84 (doc. 2);
- della griglia di valutazione della prova di parte ricorrente, compilata e sottoscritta dalla commissione in data 10 aprile 2021 (doc.3);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, non conosciuto da parte ricorrente e non reso conoscibile dall'amministrazione resistente.

PREMESSE IN FATTO

I presenti motivi aggiunti vengono proposti nell'interesse di parte ricorrente al fine di procedere all'impugnazione dei provvedimenti sopravvenuti all'emanazione dell'ordinanza cautelare n. 857 del 9 settembre 2021 di codesto On.le T.A.R. per mezzo della quale era stato stabilito ***"di riammettere con riserva il ricorrente alla procedura concorsuale per cui è causa, al fine della rivalutazione dei suoi titoli, alla luce delle suesposte considerazioni, nonché, al fine della valutazione della prova scritta già espletata"***(doc.4).

Nello specifico si procede a gravare, con i motivi che di seguito verranno meglio esplicitati, i provvedimenti indicati in epigrafe concernenti il mancato inserimento del ricorrente nelle graduatorie di merito relative al concorso straordinario per docenti (classe di concorso B022) in quanto, a detta dell'amministrazione *"il candidato non ha superato la prova scritta"*.

Detta informazione è stata resa nota a parte ricorrente esclusivamente in data 10 settembre 2021, a seguito della notifica dell'ordinanza cautelare di codesto T.A.R., ai fini di dare esecuzione al *dictum* giudiziale.

Nello stesso giorno dell'emissione dell'ordinanza n. 857/2021, infatti, la scrivente difesa ha provveduto a notificare detto provvedimento (cfr. doc. 5) all'amministrazione resistente, onde procedere ad una tempestiva valutazione della prova di parte ricorrente ed al suo conseguenziale inserimento in graduatoria.

Tale pec veniva protocollata dall'USR alle ore 7:43 del 10 settembre 2021.

Con mail indirizzata a parte ricorrente del 10 settembre 2021 ore 16:24 parte resistente trasmetteva il provvedimento prot. n. 2428, comunicando il mancato superamento della prova scritta.

Stante la celerità dell'azione amministrativa, parte ricorrente inoltrava espressa istanza d'accesso agli atti (doc. 6) al fine di richiedere gli atti e i verbali relativi alle procedure di correzione del proprio elaborato, nel convincimento che detta operazione non fosse stata ancora compiuta dall'USR – in ragione dell'avvenuta esclusione illegittima dal concorso – e risultando del tutto impossibile che in appena sette ore dalla conoscenza dell'ordinanza cautelare l'amministrazione fosse stata in grado di:

- convocare la commissione esaminatrice;
- reperire la prova del Sig. Distefano;
- procedere ad effettuare le operazioni di correzione attuando opportune misure finalizzate a garantire il rispetto della regola dell'anonimato;

- procedere alla valutazione dell'elaborato formulando un giudizio sintetico;
- compilare le griglie di valutazione relative alla prova;
- formulare un giudizio di non idoneità;
- informare il dirigente dell'USR;
- predisporre la comunicazione;
- procedere alla sottoscrizione digitale;
- trasmetterla a parte istante.

Tuttavia, con nota del 13 settembre 2021 (doc.7) – in accoglimento dell'istanza d'accesso proposta – l'USR rappresentava quanto segue:

Oggetto: Istanza d'accesso agli atti ex art. 22 e ss. Legge n 241/1990 all'esito del giudizio del giudizio di non inserimento nella graduatoria di merito relativa al concorso straordinario per docenti cdc. B022 – docente Distefano Francesco Simone. Esecuzione ordinanza 857/2021 T.A.R. Lombardia

Con riferimento alla sua istanza, si trasmette la documentazione richiesta. Si precisa che la correzione della prova del candidato Distefano Francesco Simone è avvenuta in data 26 febbraio 2021, come si evince dal verbale di correzione.

Più nel dettaglio, sulla base della griglia di valutazione trasmessa dall'amministrazione, parte ricorrente avrebbe ottenuto la valutazione complessiva di 54/75 nei cinque quesiti a risposta aperta e di 0,4/5 nei quesiti in lingua inglese.

In disparte le considerazioni di merito che verranno condotte con i successivi motivi di ricorso, l'agere dell'amministrazione risulta certamente da censurare.

Ed infatti, come noto a codesto Collegio, senza aver mai ricevuto comunicazione alcuna dell'avvenuta correzione della prova e del mancato superamento della soglia del punteggio di 56/80, con provvedimento dell'16 marzo 2021 **(vale a dire A CORREZIONE GIA' AVVENUTA)** l'amministrazione resistente trasmetteva al Prof. Distefano un avviso di avvio del procedimento inerente l'asserita mancanza di requisiti ai fini della partecipazione al concorso (doc. 8).

In nessuna parte di detto provvedimento si fa cenno al mancato superamento della prova scritta, limitando le contestazioni all'asserita assenza del titolo richiesto per accedere alla procedura selettiva.

Avverso tale esclusiva motivazione, parte ricorrente partecipava al procedimento predisponendo apposite memorie difensive – il cui contenuto è stato confermato, nel merito, proprio dalla pronuncia cautelare di codesto T.A.R. – onde chiedere ed ottenere la riammissione al concorso.

Nonostante i molteplici contatti con l'amministrazione resistente, mai è stato fatto cenno a tale ulteriore elemento ostativo ai fini della prosecuzione del ricorso; il Prof. Distefano è venuto a conoscenza del mancato superamento della prova scritta solo dopo aver adito l'Autorità Giudiziaria ed aver ottenuto un provvedimento cautelare favorevole.

Si rende, pertanto, procedere oggi con la proposizione dei presenti motivi aggiunti avverso i provvedimenti dell'amministrazione resistente resi noti solo in data 13 settembre 2021, risultando evidente come tanto la condotta dell'USR quanto la valutazione della prova scritta siano manifestamente viziati per i seguenti

MOTIVI

A. Sull'illegittimità della bocciatura

I. Eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e/o travisamento dei fatti.

Da ciò che è emerso esclusivamente all'esito dell'evasione dell'istanza d'accesso agli atti del 13 settembre u.s., parte ricorrente non avrebbe superato la prova scritta del concorso di cui si discute in quanto avrebbe ottenuto una valutazione complessiva di 54/80, non raggiungendo – dunque – la soglia minima di 56/80 prevista dalla *lex specialis*.

Orbene, tale giudizio risulta manifestamente frutto di un eccesso di potere, nonché di irrazionalità ed arbitrarietà da parte dell'amministrazione resistente.

Secondo il costante orientamento di codesto On.le T.A.R., *“il potere di valutazione esercitato dalle commissioni di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e icu oculi dalla sola lettura degli atti”* (cfr. T.A.R. Milano, sez. II, ord. 12 settembre 2019, n. 1055, confermata da Consiglio di Stato, sez. IV, ord. 8 novembre 2019, n. 5585).

Ciò è esattamente quanto accaduto rispetto al caso che ci occupa.

Come è possibile evincere dalla documentazione depositata in atti vi è una manifesta ed irrazionale discrasia tra il giudizio espresso dalla commissione in termini numerici e quanto motivato in ambito di stesura del “giudizio sintetico”.

Sulla base delle indicazioni operative fornite dal Ministero dell'Istruzione con nota 7 gennaio 2021, prot.n. 712 (doc. 9), nonché in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 6 del D.D. 783/2020 (doc.10), nelle procedure di correzione *“per la valutazione delle prove scritte, le commissioni giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione predisposte dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6, che sono rese pubbliche almeno sette giorni prima della relativa prova”*.

Dette griglie sono articolate in indicatori, descrittori e una scala di riferimento dei punteggi attribuibili in ragione del diverso livello di soddisfacimento dell'indicatore.

- QUESITO NON SVOLTO..... 0 PUNTI
- CONOSCENZE E COMPETENZE
SOMMARIE E/O IMPRECISE.....DA 0,5 A 1,5 PUNTI
- CONOSCENZE E COMPETENZE
INCOMPLETE E/O GENERICHE.....DA 2 A 3 PUNTI
- CONOSCENZE E COMPETENZE APPROPRIATE..... 3,5 PUNTI
- CONOSCENZE E COMPETENZE
AMPIE E/O APPROFONDITE..... DA 4 A 5 PUNTI

Inoltre, è previsto che le schede di valutazione debbano obbligatoriamente contenere un *“giudizio sintetico”* espresso dalla commissione.

Orbene, per quanto attiene al caso di specie, la valutazione della prova di parte ricorrente è stata sintetizzata nella seguente scheda di valutazione:

Indicatore	Descrittore	Punti	Quesito 1	Quesito 2	Quesito 3	Quesito 4	Quesito 5
Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento	Quesito non svolto o nessuna individuazione dei nuclei tematici fondamentali della disciplina	0					
	Trattazione disorganica e confusa basata su conoscenze e competenze disciplinari sommarie e/o imprecise	0.5 -1.5					
	Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze disciplinari incomplete e/o generiche	2 – 3					3
	Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze disciplinari appropriate	3.5	3.5				
	Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze disciplinari ampie e/o approfondite	4 - 5		4	4	4	
Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento	Quesito non svolto o nessuna padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche	0					
	Trattazione disorganica e confusa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche sommarie e/o imprecise	0.5 - 1.5					
	Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico- metodologiche incomplete e/o generiche	2-3					
	Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze didattico- metodologiche appropriate	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5

AVVOCATO
GIOVANNI VALENTI
VIA UGHETTI 16 – 95124 – CATANIA

	Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche ampie e/o approfondite	4 - 5		4			
Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica	Quesito non svolto o esposizione incoerente e viziata da gravi errori sintattici e/o lessicali	0					
	Esposizione schematica e viziata da numerose inesattezze lessicali e/o sintattiche	0,5 -1,5					
	Esposizione lacunosa basata su un linguaggio impreciso e non strutturato	2 - 3					
	Esposizione chiara e corretta sul piano morfosintattico e lessicale	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Esposizione fluida e ben strutturata che usa un lessico ricco e appropriato, anche di settore	4 - 5					
TOTALE			54/ 75				
CODICE DI CORREZIONE: COMPITO 84							
GIUDIZIO SINTETICO: L'elaborato evidenzia conoscenze e competenze disciplinari e didattico metodologiche ampie. L'esposizione risulta chiara e corretta. I quesiti in lingua inglese denotano una scarsa comprensione del testo.							

A ben vedere, appare evidente l'esistenza di una *“ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti”* nell'operato dell'attività valutativa della commissione, posta la distonia tra la votazione numerica e il giudizio sintetico espresso.

Ed infatti, se da una parte il giudizio sintetico elaborato dalla commissione indica a chiare lettere che *“le conoscenze e competenze disciplinari e didattico metodologiche”* sono qualificate come **AMPIE**, per alcuni quesiti vengono attribuiti punteggi inferiori rispetto a quelli indicati nella stessa griglia di valutazione, evidenziando una manifesta contraddizione tra gli elementi di fatto, i criteri prestabiliti e l'attribuzione del voto.

Sul punto, codesto On.le T.A.R. ha chiarito che *“la graduazione del voto e l'omogeneità del giudizio attribuito, sarebbero sufficienti a rendere possibile il sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere che, in presenza dell'ampio potere tecnico-discrezionale spettante agli organi preposti alla valutazione, potrebbe avvenire soltanto in caso di espressione di giudizi discordanti tra i commissari o di **contraddizione tra specifici elementi di fatto, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto**”* (cfr. T.A.R. Lombardia, sentenza 2384/2013).

A causa di tale irrazionale discrasia tra la valutazione compiuta dalla commissione sulla prova e la votazione numerica che ne contraddice i contenuti, parte ricorrente ha subito una illegittima decurtazione di punteggio spettante, in forza della quale avrebbe certamente superato la soglia minima di 56/80 prevista dalla *lex specialis*.

In tal senso valga quanto segue.

*******SUL SUPERAMENTO DELLA C.D. PROVA DI RESISTENZA*******

Come accennato, dal computo delle votazioni numeriche, parte ricorrente ha ottenuto il punteggio di 54,40/80 risultando, pertanto, escluso dalla graduatoria di merito

per soli 1,60 punti i quali, tuttavia, devono essere riattribuiti in ragione delle seguenti considerazioni.

Come si è avuto modo di esplicitare *supra*, sussiste una tanto manifesta quanto incomprensibile discrasia tra il giudizio sintetico espresso dalla commissione esaminatrice e i voti attribuiti sulla base dei descrittori pubblicati dal Ministero dell'Istruzione in occasione delle procedure di correzione degli elaborati relativi al concorso straordinario per docenti.

Nello specifico, la griglia di valutazione approvata dal CTS (doc.11) risulta essere così composta:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI CINQUE QUESITI A RISPOSTA APERTA: CLASSE DI CONCORSO		
Indicatore	Descrittore	Punti
Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento	Quesito non svolto o nessuna individuazione dei nuclei tematici fondamentali della disciplina	0
	Trattazione disorganica e confusa basata su conoscenze e competenze disciplinari sommarie e/o imprecise	0.5 -1.5
	Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze disciplinari incomplete e/o generiche	2 - 3
	Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze disciplinari appropriate	3.5
	Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze disciplinari ampie e/o approfondite	4 - 5
Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento	Quesito non svolto o nessuna padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche	0
	Trattazione disorganica e confusa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche sommarie e/o imprecise	0.5 - 1.5
	Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche incomplete e/o generiche	2-3
	Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche appropriate	3.5
	Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche ampie e/o approfondite	4 - 5
Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica	Quesito non svolto o esposizione incoerente e viziata da gravi errori sintattici e/o lessicali	0
	Esposizione schematica e viziata da numerose inesattezze lessicali e/o sintattiche	0.5 -1.5
	Esposizione lacunosa basata su un linguaggio impreciso e non strutturato	2 - 3
	Esposizione chiara e corretta sul piano morfosintattico e lessicale	3.5
	Esposizione fluida e ben strutturata che usa un lessico ricco e appropriato, anche di settore	4 - 5

La chiave di lettura della precedente griglia è la seguente:

Prima colonna: INDICATORE – trascrive la caratteristica oggetto di valutazione;

Seconda colonna: DESCRITTORE – specifica la qualità della trattazione suddividendola in cinque diversi giudizi:

- QUESITO NON SVOLTO
- CONOSCENZE E COMPETENZE
SOMMARIE E/O IMPRECISE
- CONOSCENZE E COMPETENZE
INCOMPLETE E/O GENERICHE
- CONOSCENZE E COMPETENZE
APPROPRIATE
- CONOSCENZE E COMPETENZE AMPIE
E/O APPROFONDITE

Terza colonna: PUNTEGGIO ATTRIBUITO – traduce in un valore numerico il giudizio indicato dal descrittore

- QUESITO NON SVOLTO..... 0 PUNTI
- CONOSCENZE E COMPETENZE SOMMARIE E/O
IMPRECISE.....DA 0,5 A 1,5 PUNTI
- CONOSCENZE E COMPETENZE INCOMPLETE E/O
GENERICHE.....DA 2 A 3 PUNTI
- CONOSCENZE E COMPETENZE APPROPRIATE..... 3,5 PUNTI
- CONOSCENZE E COMPETENZE **AMPIE E/O**
APPROFONDITE..... DA 4 A 5 PUNTI

Orbene, come già anticipato, la commissione giudicatrice, nel proprio giudizio sintetico ha dichiarato a chiare lettere che




CODICE DI CORREZIONE: COMPITO 84

GIUDIZIO SINTETICO: L'elaborato evidenzia conoscenze e competenze disciplinari e didattico metodologiche ampie. L'esposizione risulta chiara e corretta. I quesiti in lingua inglese denotano una scarsa comprensione del testo.

Appare evidente che il giudizio compiuto sull'elaborato del Prof. Distefano sia riconducibile al descrittore "**CONOSCENZE E COMPETENZE AMPIE**" sia con riferimento all'indicatore "*competenze DISCIPLINARI*" che riguardo all'indicatore "*competenze*

DIDATTICO METODOLOGICHE” e, conseguentemente, ricadente nella fascia di punteggio DA 4 A 5 PUNTI.

Tuttavia, le votazioni attribuite in alcuni quesiti risultano ricadenti in altri descrittori, con conseguente riduzione del punteggio spettante.

Indicatore	Descrittore	Punti	Quesito 1	Quesito 2	Quesito 3	Quesito 4	Quesito 5
Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento 	Quesito non svolto o nessuna individuazione dei nuclei tematici fondamentali della disciplina	0					
	Trattazione disorganica e confusa basata su conoscenze e competenze disciplinari sommarie e/o imprecise	0.5 -1.5					
	Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze disciplinari incomplete e/o generiche	2 – 3					3
	Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze disciplinari appropriate	3.5	3.5				
	Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze disciplinari ampie e/o approfondite	4 - 5		4	4	4	
Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento 	Quesito non svolto o nessuna padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche	0					
	Trattazione disorganica e confusa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche sommarie e/o imprecise	0.5 - 1.5					
	Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico- metodologiche incomplete e/o generiche	2-3					
	Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze didattico- metodologiche appropriate	3.5	3.5		3.5	3.5	3.5
	Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche ampie e/o approfondite	4 - 5		4			
Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica 	Quesito non svolto o esposizione incoerente e viziata da gravi errori sintattici e/o lessicali	0					
	Esposizione schematica e viziata da numerose inesattezze lessicali e/o sintattiche	0.5 -1.5					
	Esposizione lacunosa basata su un linguaggio impreciso e non strutturato	2 - 3					
	Esposizione chiara e corretta sul piano morfosintattico e lessicale	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	Esposizione fluida e ben strutturata che usa un lessico ricco e appropriato, anche di settore	4 - 5					
TOTALE			54/ 75				

Per ciò che attiene il terzo indicatore, non vi sono osservazioni da svolgere, posto che il voto numerico espresso dalla commissione è coerente con il giudizio sintetico elaborato, a mente del quale “l’esposizione risulta chiara e corretta”, con conseguente punteggio complessivo di 17,5.

Con riferimento al primo indicatore (riquadro rosso), avente ad oggetto l’analisi delle competenze disciplinari, relativamente ai quesiti 1 e 5, anziché attribuire un punteggio rientrante nel descrittore “conoscenze e competenze disciplinari ampie” – così come indicato nel giudizio sintetico – vengono attribuite valutazioni rientranti rispettivamente nel descrittore “conoscenze e competenze disciplinari appropriate” (quesito 1) e nel descrittore

“*conoscenze e competenze disciplinari incomplete e/o generiche*” (quesito 5) attribuendo un punteggio peggiore rispetto a quello spettante.

Nello specifico, al fine di rendere coerente e razionale l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, per i quesiti 1 e 5, anziché 3,5 e 3 punti, **avrebbero dovuto essere attribuiti – quantomeno – 4 punti**, così come previsto dal combinato disposto dei descrittori e del giudizio sintetico espresso.

Di tal che parte ricorrente, con riferimento al primo indicatore, avrebbe dovuto conseguire un punteggio di almeno 20 punti, anziché i 18,5 attribuiti erroneamente dalla commissione.

Stesso discorso valga per il secondo indicatore (riquadro blu), avente ad oggetto l'analisi delle competenze didattico-metodologiche, relativamente ai quesiti 1,3,4 e 5, cui è stato attribuito il punteggio di 3,5 (attinente al descrittore “*competenze appropriate*”) anziché un punteggio rientrante nel descrittore “*conoscenze e competenze disciplinari ampie*”, con conseguente attribuzione di un punteggio compreso tra 4 e 5.

Ciò significa che per il secondo indicatore parte ricorrente avrebbe dovuto ottenere un punteggio complessivo pari a 20 anziché 18, per come erroneamente attribuito dalla commissione

Da ciò ne discende che il punteggio – considerando l'applicazione del valore minimo (4) - correttamente rideterminato è pari, a

INDICATORE 1: DA 18,5 A 20;

INDICATORE 2: DA 18 A 20;

INDICATORE 3: 17,5.

TOTALE: 57,5.

Così operando, il minimo punteggio correttamente spettante a parte ricorrente sarebbe di 57,9/80 (comprensivo della prova di inglese), superando il minimo previsto dalla *lex specialis*.

Risulta, pertanto, dimostrato il superamento della c.d. “prova di resistenza”, in quanto – applicando correttamente i principi di correttezza, razionalità e logicità dell'azione amministrativa – parte ricorrente otterrebbe, con le sole proprie forze un punteggio sufficiente ai fini del superamento della soglia di 56/80, con conseguente diritto ad essere inserito nella graduatoria di merito ai fini del conseguimento dell'incarico di ruolo.

II. Irrazionalità e illogicità manifesta.

Cionondimeno, i giudizi deteriori rispetto alla fascia di valutazione “ampia” attribuiti dalla Commissione risultano manifestamente errati e affetti da evidenti travisamenti di fatto, idonei ad inficiare l’integrale valutazione compiuta nei confronti dell’elaborato.

Come emerge dalla perizia allegata in atti (doc.12), redatta dal Prof. Francesco Caronte, docente di ruolo presso l’Istituto “Vaccarini” di Catania, nella C.D.C. B022, i giudizi espressi dalla commissione rispecchiano una totale difformità tra il concreto valore della prova scritta di parte ricorrente e il giudizio attribuito su matrice numerica, dovendo procedere ad una rivalutazione dell’elaborato con votazioni non inferiori a 4 punti per quesito, quantomeno con riferimento all’indicatore “competenze disciplinari e didattico-metodologiche”.

A) Risposta 1

Il candidato descrive in modo esaustivo l’interfaccia del software di fotoritocco (Adobe Photoshop) con un’attenta analisi degli strumenti e delle funzionalità di base, descrivendo in maniera esaustiva l’interfaccia, dimostrando inoltre di possedere delle buone competenze didattico-metodologiche inclusive e collaborative fornendo dei materiali dispensativi chiari come quelli del brief, utili alla comprensione ed allo svolgimento della prova stessa.

Il docente struttura la lezione partendo dagli strumenti base, utili alla creazione di elementi grafici semplici, permettendo una comprensione omogenea e graduale di tutta la classe, (superando qualsiasi difficoltà).

Organizza il lavoro fornendo prima una conoscenza teorica propedeutica alla fase pratica, In modo da semplificare l’apprendimento così da rendere più familiare gli strumenti del software.

Utilizza strumenti all’avanguardia come la LIM.

La lavagna interattiva sostiene i diversi stili di apprendimento (visivi, uditivi e cinetici)

Tali metodologie didattiche seguono il protocollo consigliato dal miur. Con strumenti come la lim infatti, la classe accresce il livello di apprendimento e l’interazione tra gli allievi e l’insegnante è senz’altro più ampia dove digitale, virtuale e creatività convivono insieme, elementi imprescindibili dell’ambiente grafico.

B) Risposta 2

Il candidato dimostra di avere padronanza nell’utilizzo della strumentazione tecnica dei microfoni e conoscenze della fisica del suono correlata all’utilizzo dei microfoni richiesti.

Ingloba dei fondamenti anche di “psicoacustica” ossia della percezione del suono da parte dell’ascoltatore, così da educare la sensibilità acustica dei discenti.

Attraverso la piattaforma e-learning di Google Classroom consente di ricreare una classe virtuale 24/24h, questo “permette agli studenti di avere un luogo alternativo in cui comunicare in modo sincrono e/o asincrono tra di loro e/o con il docente stesso, scambiarsi messaggi, scaricare materiali didattici, che l’insegnante o loro stessi inseriscono del repository della piattaforma.

Il docente prepara la lezione impostandone uno schema che poi gli studenti indicano secondo le indicazioni previste, progetta delle esercitazioni da far svolgere agli studenti individualmente o in modo collaborativo, inserisce test di valutazione/autovalutazione. Di fatto monitora online l’accesso degli studenti e il loro graduale processo di apprendimento...in questo modo, oltre alle competenze disciplinari gli studenti acquisiscono utili competenze in ambito tecnologico abituandosi a usare in maniera più strutturata gli strumenti che già usano nella loro quotidianità”.

(LMS-Nuove avvertenze generali e metodologie didattiche – Iolanda Pepe)

Oltretutto ai fini di una buona comprensione organizza ricorre al circle time in modo da discutere sugli argomenti caricati nella piattaforma appena descritta.

Denota spiccate capacità e competenze organizzative, fondamentali nelle attività di compresenza con il docente teorico. Riguardo il macro argomento, riesce a suddividere per la quantità di lezioni richieste.

– Descrive in maniera chiara i compiti di ogni figura di riferimento favorendo la collaborazione.

Sa utilizzare le conoscenze per la soluzione di situazioni nuove e problematiche sfruttando gli strumenti che la scuola mette a disposizione.

Utilizza degli strumenti multimediali innovativi come il podcast seguendo il protocollo del “Piano Nazionale Scuola Digitale” (PNSD) pubblicato il 6 Novembre 2015 sul sito del MIUR.

Esso nasce nell’ambito del più ampio progetto di riforma attuato dalla L. 107/2015 e mira a rafforzare il potenziamento della diffusione degli strumenti tecnologici e laboratoriali nella scuola e a perfezionare lo sviluppo delle competenze digitali di tutti gli attori coinvolti (studenti, insegnanti etc.)

....Il podcasting è uno strumento utilizzato a scuola poiché permette di fornire più materiale di ascolto agli studenti, ma soprattutto perché anche quest’ultimi possono essere coinvolti nella registrazione e produzione del podcast. La consapevolezza di poter essere ascoltati da altri spesso fa sì che si presti maggiore attenzione e cura alla produzione stessa....

C) Risposta 3

Il docente dimostra di conoscere l’argomento richiesto e il programma di grafica vettoriale descrivendolo in maniera capillare.

Opera delle scelte che facilitano la trasmissione delle conoscenze, attraverso il metodo “attivo-operativo”, fondato sull’azione e la partecipazione attiva dell’alunno all’acquisizione della conoscenza.

Inoltre tramite le misure dispensative fornite indistintamente a tutta la classe, facilita lo svolgimento dell’esercizio, favorendo l’apprendimento dell’allievo con il maggior numero di informazioni possibili a portata di mano.

Mette in atto una sorta di “microlearning”. Si tratta di un ambito didattico, basato sulla creazione di piccole unità di conoscenza su uno specifico argomento, così da dare poche informazioni per volta.

Tra l’altro il documento brief che descriverà la prova dimostra una conoscenza di strategie diffuse di insegnamento mettendo in pratica la “strategia imitativa”.

“Essa si riferisce all’apprendimento pratico-sperimentale e consiste nel proporre all’allievo un modello concreto da imitare, eseguendo direttamente il lavoro in sua presenza (sotto la sua supervisione) e facendolo successivamente ripetere sia in modo globale che scomponendo il lavoro nei suoi elementi costitutivi”.

(LMS-Nuove avvertenze generali e metodologie didattiche – Iolanda Pepe - strategie didattiche – pag.343 parte IV cap.2)

La didattica laboratoriale e il lavoro per progetti proposte dal docente, sono metodologie che vengono indicati del D.P.R. 88/2010 come metodologie << finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo; analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire processi in contesti organizzati >>.

L’attività di laboratorio proposta dal docente diventa un’occasione particolarmente significativa per aiutare lo studente a misurarsi con la realtà.

D) Risposta 4

Il docente dimostra di conoscere l’argomento richiesto annesso gli strumenti utili per poter introdurre e spiegare il macro argomento. La luce infatti è l’elemento imprescindibile senza il quale non si potrebbe raffigurare la realtà e l’ambiente che ci circonda (nel caso dell’ambiente laboratoriale-scolastico).

La chiave principale didattico-metodologica che decide di mettere in atto il candidato, è incentrata sull’apprendimento cooperativo.

L’apprendimento cooperativo, che è alla base della didattica del sociocostruttivismo (Parte I, Cap.4, par.3 - LMS-Nuove avvertenze generali e metodologie didattiche – Iolanda Pepe) è una metodologia molto diffusa che consiste nel far lavorare gli alunni in gruppi, in cui egli stesso assume il ruolo di tutor, favorendo l’interazione tra gli studenti, stimolando la discussione e facilitando l’apprendimento attraverso l’introduzione di continui stimoli (domande e verifiche).

Per dare inizio a questo genere di attività il docente ricorrendo prima al brainstorming, propone dei giochi di ruolo, evitando come accade in questi casi una lezione prettamente frontale e monotona.

Decide di suddividere la classe in gruppi eterogenei.

Il cooperative learning infatti punta al miglioramento dei processi di apprendimento e socializzazione attraverso la mediazione del gruppo, i cui membri agiscono sentendosi positivamente interdipendenti tra di loro in maniera tale che il successo di uno sia il successo di tutti. Si tratta di una metodologia didattica fondata sulla convinzione dell'importanza dell'interazione e della cooperazione nella scuola come mezzo di promozione umana e sociale.

Mette in pratica praticamente tutti i punti essenziali dello stesso cooperative learning che rientra tra le modalità più innovative, segno di una ricerca sperimentale e all'avanguardia.

Esso consiste nel far lavorare gli studenti in gruppi da 2 a 6, che condividono le risorse e si aiutano reciprocamente; la forma dell'interazione del gruppo viene decisa dall'insegnante; il lavoro di gruppo può essere strutturato in 3 modi.

- 1. La forma cooperativa*
- 2. La forma individualistica*
- 3. La forma competitiva*

I passi da seguire per la strutturazione del lavoro di gruppo cooperativo sono 18:

- 1) Specificare gli obiettivi educativi*
- 2) Decidere la dimensione del gruppo*
- 3) Assegnare gli studenti ai gruppi*
- 4) Sistemare l'aula*
- 5) Programmare materiali didattici per promuovere l'interdipendenza*
- 6) Assegnare i ruoli per assicurare l'interdipendenza*
- 7) Spiegare il compito accademico da svolgere*
- 8) Strutturare la positiva interdipendenza di obiettivi*
- 9) Strutturare le responsabilità individuali*
- 10) Strutturare la cooperazione fra i gruppi*
- 11) Spiegare i criteri per il successo*
- 12) Specificare i comportamenti desiderati*
- 13) Monitorare il comportamento degli studenti*
- 14) Fornire l'assistenza al compito*
- 15) Insegnare le abilità di collaborazione*
- 16) Predisporre la chiusura della lezione*
- 17) Valutare la qualità e la quantità dell'apprendimento degli studenti*
- 18) Accertare come ha funzionato il gruppo*

(LMS-Nuove avvertenze generali e metodologie didattiche – Iolanda Pepe - strategie didattiche – pag.352 parte IV cap.2)

E) Risposta 5

Il candidato dimostra di avere padronanza nell'utilizzo della strumentazione tecnica (microfoni, illuminatori, stativi) e nella progettazione di un set.

Denota spiccate capacità e competenze organizzative – fondamentali nelle attività in compresenza con il docente teorico – descrivendo i compiti di ogni figura di riferimento.

Sa utilizzare le conoscenze per la soluzione di situazioni nuove e problematiche. Sa analizzare e rielaborare i dati acquisiti in modo esauriente, collegandoli in schemi concettuali più ampi.

Propone un gioco di ruolo (role playing) che consiste nella simulazione di comportamenti e atteggiamenti della vita reale, così come accadrebbe nel dietro le quinte del mondo della televisione.

Dal punto di vista metodologico-didattico rientra nella didattica “attiva”, una sorta di didattica per progetti.

Nel lavoro per progetti il singolo studente viene coinvolto al di là della disciplina e viene chiamato a realizzare un prodotto finale in cui sono in gioco le sue competenze, il suo saper fare, il suo sapere essere soggetto attivo in un lavoro di gruppo. E' un approccio didattico in cui si mettono in gioco competenze sociali e capacità di orientarsi nel mondo della scuola e dell'extra scuola.

Il lavoro per progetti è incentrato sullo studente e l'insegnante assume così il ruolo di chi:

- *Incoraggia*
- *Coordina senza ordinare*
- *Facilita*
- *Crea le condizioni perché gli studenti operino al meglio*
- *Aiuta a dare significato al lavoro svolto*

tutte caratteristiche che rientrano con il lavoro proposto dal candidato.

Da ciò se ne ricava l'assoluta sufficienza della prova svolta da parte ricorrente con conseguente necessità di attribuzione di un punteggio pari o superiore alla soglia di 56/80, utile ai fini dell'inserimento dello stesso nella graduatoria di merito in posizione utile ai fini del conseguimento dell'incarico di ruolo, anche mediante ricorrenza della prova ad opera della commissione in diversa composizione e nel rispetto dei principi di tutela dell'anonimato.

III. Eccesso di potere. Violazione di legge. Violazione principio di trasparenza e razionalità dell'azione amministrativa.

Senza recesso dalle precedenti considerazioni, l'operato dell'amministrazione risulta comunque viziato per violazione delle specifiche disposizioni dettate dal Ministero dell'Istruzione in ordine alle procedure di valutazione.

Stando a quanto riportato nella nota 7 gennaio 2021, prot.n. 712, avente ad oggetto "Correzione delle prove scritte da parte delle commissioni giudicatrici. Indicazioni operative", il dicastero ha avuto modo di specificare che:

*"tutti i docenti previsti durante il processo di correzione dei compiti (verbali e schede di valutazione) dovranno essere predisposti dal segretario, **fatti firmare digitalmente DURANTE LA SEDUTA** da tutti i componenti della commissione e tutte le firme dovranno essere apposte sul medesimo file"*

*"una volta inseriti tutti i punteggi e il giudizio sintetico, è necessario salvare i dati prima di procedere **al caricamento della scheda di valutazione del compito**, debitamente compilata e firmata digitalmente da tutti i membri della commissione"*

"AL TERMINE DELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE, LE COMMISSIONI VERBALIZZERANNO L'AVVENUTA CONCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE".

Orbene, stando a quanto trasmesso e dichiarato dall'amministrazione resistente, in occasione dell'istanza d'accesso agli atti del 10 settembre 2021, la commissione avrebbe già provveduto alla valutazione della prova di parte ricorrente in data **26 febbraio 2021** *"come si evince **dal verbale di correzione**".*

Detto verbale n. 14 del 26 febbraio 2021, riporta che

La Commissione si collega sulla piattaforma <https://commissioni.scuola.miur.it/> per effettuare la correzione delle prove di cui al concorso.

Dopo la conferma delle presenze vengono effettuate le valutazioni dei compiti

- n.83;
- n.84;
- n.85;
- n.86;
- n.87;
- n.88;
- n.89;

Vengono prodotte le griglie di valutazioni, firmate da tutti i componenti e trasmesse sulla piattaforma <https://commissioni.scuola.miur.it/>.

Le operazioni terminano alle ore 13:50.

Il contenuto del verbale è chiaro: la commissione, in data 26 febbraio 2021, dichiara di aver provveduto a correggere la prova, compilato la griglia di valutazione ed effettuato la trasmissione alla piattaforma deputata alla registrazione dei dati, concludendo le operazioni alle ore 13:50.

A ben vedere, quanto contenuto nel verbale in questione non risponde alla realtà dei fatti.

Nello specifico – nella giornata del 26 febbraio 2021 – la commissione non ha affatto provveduto a correggere la prova di parte ricorrente, e ciò sulla base di un insuperabile dato di fatto.

Come emerge dalla documentazione trasmessa dall'USR, a differenza di quanto indicato nel verbale, la griglia di valutazione relativa a parte ricorrente non è stata compilata il 26 febbraio 2021 ma in data diversa.

Ed infatti, analizzando l'apposizione delle firme digitali contenute nel documento in questione, risulta che la griglia di valutazione sia stata elaborata e compilata solo in data **10 aprile 2021**, vale a dire a distanza di **oltre un mese** rispetto a quando la commissione si è riunita per procedere all'asserita correzione dell'elaborato di parte ricorrente.

Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze didattico- metodologiche appropriate	3.5	3,5		3,5	3,5	3,5
---	-----	-----	--	-----	-----	-----

Firmato digitalmente da
MARIA MAIMONE
Firmato il 10/04/2021 15:21
Seriale certificato : 868139

Firmato digitalmente da
MARIA MAIMONE
Firmato il 10/04/2021 15:21
Seriale certificato : 868139


AVVOCATO
GIOVANNI VALENTI
VIA UGHETTI 16 - 95124 - CATANIA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELQUESITO IN LINGUA INGLESE: CLASSE DI CONCORSO

Indicatore	Descrittore	Punti	Domanda 1	Domanda 2	Domanda 3	Domanda 4	Domanda 5
Comprensione del testo	Non comprende il testo	0	0		0	0	
	Comprende in modo confuso	0.1 - 0.3		0.1			0.3
	Comprende in modo parziale	0.4 - 0.6					
	Comprende gli elementi essenziali	0.7					
	Comprende in modo completo	0.8 - 1					
TOTALE			0.4/5				

CODICE DI CORREZIONE: COMPITO 84

GIUDIZIO SINTETICO: L'elaborato evidenzia conoscenze e competenze disciplinari e didattico metodologiche ampie. L'esposizione risulta chiara e corretta. I quesiti in lingua inglese denotano una scarsa comprensione del testo.



Al di là del gap temporale tra il momento di stesura del verbale e l'effettiva compilazione della griglia di valutazione, risulta evidente come detta procedura – contrariamente rispetto a quanto previsto dalle indicazioni ministeriali – non sia avvenuta alla presenza di tutti i componenti della commissione ma ciascuno di essi abbia agito singolarmente.

Ed infatti:

CAIAZZO.....FIRMA 9 APRILE 2021, h. 22:26;
FILOSA.....FIRMA 10 APRILE 2021, H. 09:23;
BUSNELLI.....FIRMA 10 APRILE 2021, H. 11:52;
TOFFANO.....FIRMA 10 APRILE 2021, H. 13:44;
MAIMONE.....FIRMA 10 APRILE 2021, H. 15:21.

Detto dato è utile al fine di dimostrare la discrasia tra quanto indicato nel verbale di correzione della prova e quanto, in concreto, accaduto.

In tal senso, si rammenti che ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), **l'unica prova della data certa sia la c.d. marcatura temporale** (processo con cui un certificatore accreditato crea ed appone su di un documento informatico, digitale od elettronico, una firma digitale del documento **alla quale sono associate le informazioni relative alla data e all'ora di creazione**).

Nel caso che ci occupa vengono prodotti in atti (cfr. doc. 13) proprio detti marcatori temporali, da cui si evince che le firme al documento sono state apposte in data diversa rispetto alla seduta di correzione indicata in verbale.

Orbene, da ciò emergono due precise ed alternative conseguenze: o contrariamente a quanto previsto dalle stesse indicazioni ministeriali, la commissione non ha rispettato l'obbligo indicato in base al quale *“è necessario che durante il processo di correzione, tutta la commissione sia collegata in web conferenze e che il segretario condivida lo schermo durante le varie fasi”*, ed ognuno ha provveduto in maniera asincrona ad effettuare la correzione della prova rispetto alla data verbalizzata di avvenuta valutazione della prova; ovvero, allo stato attuale, non risulta alcun verbale di correzione della prova di parte ricorrente.

Tali vizi sono di per sé idonei ad inficiare l'operato dell'amministrazione resistente per manifesta violazione delle disposizioni dettate dal Ministero dell'Istruzione, nonché sufficienti al fine di procedere alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ai fini degli accertamenti del caso.

**B. In ogni caso. Sull'illegittimità della condotta dell'amministrazione.
Violazione principio correttezza e buona fede dell'azione amministrativa. Richiesta di condanna ex art. 26 c.p.a.**

Sulla base di quanto emerso in sede di giudizio, ed in ragione della “reticenza processuale” tenuta dall’amministrazione resistente, risulta indispensabile procedere ad una valutazione della condotta tenuta dall’USR ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 2, c.p.a.

Come rappresentato nella parte in fatto, l’amministrazione resistente comunicava a parte ricorrente l’avvenuta esclusione dalla prova selettiva, omettendo di riferire di aver già provveduto a correggere l’elaborato e che lo stesso è risultato insufficiente ai fini del superamento della soglia di 56/80.

Tacendo tale elemento, l’amministrazione ha determinato in parte ricorrente il convincimento di poter ancora ambire alla prosecuzione della prova concorsuale, stante l’illegittimità – già accertata da codesto T.A.R. in sede cautelare – del provvedimento di esclusione per asserita mancanza di un valido titolo di accesso alla procedura.

Detto in altri termini: parte ricorrente è stata illegittimamente indotta dall’amministrazione a compiere le proprie valutazioni in ordine all’opportunità di adire l’Autorità Giudiziaria ai fini della tutela del proprio interesse ad essere reinserito nella procedura concorsuale, quando era già stato accertato che il Prof. Distefano non fosse in possesso di alcuna idoneità alla prosecuzione del concorso.

Da ciò ne discende che ove l’odierno deducente fosse stato messo tempestivamente in condizione di conoscere gli esiti della prova scritta – non già volendo ricevere un privilegio temporale rispetto alla pubblicazione della graduatoria, ma tenendo in considerazione dello specifico procedimento attivato dall’amministrazione, ove avrebbe potuto essere riferito il mancato superamento della prova scritta – avrebbe potuto certamente ottenere una più consapevole determinazione in ordine all’opportunità di procedere all’impugnazione degli atti gravati con il giudizio che ci occupa

Inoltre, si consideri che – pur volendo mantenere ferma la volontà di procedere in ogni caso ad impugnare gli atti dell’amministrazione resistente - parte ricorrente avrebbe potuto procedere alla proposizione di un unico ricorso, piuttosto che investire codesto collegio con gli odierni motivi aggiunti, aggravando non solo le esigenze di snellimento della giustizia ma sostenendo una duplicazione di spese e costi del tutto evitabile.

Per di più, si consideri che tale dato del mancato superamento della prova scritta è stato dolosamente taciuto da parte dell’amministrazione finanche in sede di giudizio. In nessuna parte degli scritti difensivi e/o delle memorie depositate in atti è mai stato reso manifesto tale determinante elemento, anche ai fini di una permanenza dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, nonostante fosse ben conosciuto dall’USR.

In tal senso è stato chiarito che *“ai fini della responsabilità aggravata ex art. 26 c.p.a., una difesa può considerarsi temeraria...quando, oltre a essere erronea in diritto, riveli la*

consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale” (cfr., Cons. St., sez. V, n. 4384 del 2014).

E' evidente che l'amministrazione resistente fosse a conoscenza della non spettanza del bene della vita in capo a parte ricorrente. Cionondimeno ha omesso di esplicitarne i motivi ostativi, tacendo tali fondamentali dati di certa rilevanza processuale.

Per tali ragioni si insiste affinché l'amministrazione venga condannata ai sensi dell'art. 26 c.p.a., nonché la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti ai fini degli accertamenti del caso.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA

In punto di *fumus* ci si riporta a quanto esposto nei precedenti.

Quanto al profilo del *periculum* si evidenzia come l'agere dell'amministrazione stia – nei fatti – concretizzando quel danno grave ed irreparabile cui parte ricorrente rischia di essere esposto qualora non si adotti una tempestiva misura cautelare.

Ed infatti, come già esplicitato in sede di ricorso introduttivo, entro il mese di settembre verranno assegnate le cattedre di ruolo relative proprio alla classe di concorso B022, onde poter consentire di avviare correttamente l'anno scolastico 2021/2022.

Appare evidente che i necessari accertamenti di merito imposti dalla corretta istruttoria del giudizio in esame sono incompatibili con le esigenze di celerità di impedire che i posti disponibili per le cattedre della B022 vengano colmate attraverso le MAD, concretizzando – dunque – il rischio che ove vengano accertate le illegittimità dell'amministrazione, **parte ricorrente non troverà più alcun posto disponibile per poter conseguire l'incarico di ruolo spettante**, dovendo nuovamente adire l'Autorità Giudiziaria al fine di poter ripristinare lo *status quo ante* eliminando gli effetti negativi dell'azione amministrativa.

Tale soluzione appare iniqua ed eccessivamente dispendiosa tanto per l'interesse privato quanto per l'interesse pubblico sottesi alla fattispecie che ci occupa.

Sia il ricorrente che l'amministrazione, infatti, dovranno attivare innumerevoli ulteriori giudizi, con aggravio di costi, intasando la “macchina” della giustizia e disperdendo risorse pubbliche.

Al contrario, essendo incontestato ed incontestabile che a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali in parola, su 43 posti banditi sono stati dichiarati vincitori esclusivamente 33 candidati, vi sono ancora 10 posti disponibili da ricoprire per la CDC B022.

Per di più, nessuno dei vincitori del concorso ha selezionato la provincia di Pavia quale sede di destinazione, residuando – dunque – una cattedra disponibile proprio nella sede di interesse di parte ricorrente.

Ciò, pertanto, nelle more della definizione del presente giudizio – onde evitare di porre a carico del ricorrente le conseguenze economiche dell'illegittimo *agere* dell'amministrazione – potrebbe essere adottata una misura cautelare monocratica che, ammetta con riserva parte ricorrente alla graduatoria di merito, onde consentire di poter dare seguito alle procedure concorsuali e, per l'effetto, attribuire l'incarico di insegnamento per la B022.

In detto modo, parte ricorrente avrebbe il vantaggio di poter conseguire, sin da subito la retribuzione spettante di diritto, nonché la ricostruzione dell'anzianità di servizio e contributiva; dall'altra la cattedra verrebbe coperta per il tempo necessario per la conclusione del giudizio di merito.

Detta soluzione appare necessaria in ragione delle tempistiche codicistiche dettate per la fissazione della prima camera di consiglio utile ai fini della deliberazione collegiale dell'adozione di una misura cautelare utile ai fini che ci occupano.

Sulla base del calendario d'udienza, infatti, la prima data utile per la trattazione del presente giudizio, risulta essere il 19 ottobre 2021, procrastinando di ulteriori trenta giorni la possibilità di poter essere inserito validamente in graduatoria e consentire la prosecuzione delle procedure concorsuali, con inevitabili conseguenze anche in punto di svolgimento dell'attività lavorativa e maturazione dei relativi compensi.

Per tali ragioni, si chiede che l'Ill.mo Presidente di codesto T.A.R. adotti ogni più opportuna misura cautelare in ossequio al principio di effettività della tutela, per preservare parte ricorrente dal grave ed irreparabile danno di non poter validamente ottenere l'incarico di ruolo cui ambisce, subendo la redistribuzione della cattedra vacante e costringendolo ad attivare ulteriori contenziosi per il ripristino dello *status quo ante*.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Come indicato nelle premesse in fatto, parte ricorrente ha partecipato al concorso straordinario per docenti, relativamente alla classe di concorso B022, al fine di ottenere il conferimento dell'incarico di ruolo nella regione Lombardia.

Più nel dettaglio **“Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando”**.

Orbene, per quanto concerne i profili di *fumus*, ci si richiama a quanto precedentemente argomentato in parte motiva.

Con riferimento al *periculum*, è necessario evidenziare il grave danno ed irreparabile cui rischia di essere sottoposto il ricorrente qualora non vengano poste in essere idonee tutele di carattere cautelare, quantomeno sino alla definizione nel merito del presente giudizio.

Ed infatti, allo stato attuale, il Prof. Distefano è stato escluso dalla graduatoria di merito per asserito mancato superamento della prova scritta, su cui codesto T.A.R. è chiamato a pronunciarsi nel merito.

Da ciò ne discende un danno diretto consistente nell'impossibilità di poter ottenere il conferimento dell'incarico di ruolo sin dall'inizio del prossimo anno scolastico.

L'USR Lombardia, infatti, procederà alla convocazione degli ammessi nelle graduatorie di merito per la classe di concorso B022 **con necessità di ricoprire al più presto le sedi rimaste vacanti**.

Ciò significa che, nelle more della definizione del presente giudizio, i posti ad oggi disponibili (10) per la classe di concorso di interesse di parte ricorrente potrebbero essere assunti tramite MAD in via prioritaria rispetto a parte ricorrente ed in sedi ove potrebbe aver diritto ad accedere il Prof. Distefano, rendendo necessaria l'attivazione di ulteriori giudizi, anche di carattere risarcitorio, qualora vengano annullati gli atti in questa sede impugnati.

Occorre, dunque, individuare una misura cautelare idonea a temperare i reciproci interessi pubblici e privati che consentano a parte ricorrente di preservarsi dai danni scaturenti dall'illegittimità dell'*agere* dell'amministrazione.

La scrivente difesa ritiene di poter suggerire una possibile soluzione rispettosa del cennato principio di bilanciamento degli interessi.

Parte ricorrente – previa sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati - potrebbe essere ammessa con riserva alle successive fasi della procedura concorsuale, nell'attesa che si giunga ad una pronuncia di merito.

In tal senso, è opportuno precisare che nessun aggravio è imposto all'amministrazione, né alcun sacrificio della posizione in graduatoria è imposto agli altri candidati posto che, all'esito delle procedure di cui si discute, gli idonei ammessi nella graduatoria di merito relativa alla c.d.c. B022 sono stati esclusivamente 33 rispetto ai 43 posti messi a concorso.

Ed infatti, sulla base del Bollettino pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale (doc. 14), dei 43 posti messi a concorso, solo 33 sono stati occupati in ragione degli esiti della prova di concorso per cui oggi è causa.

AVVOCATO
GIOVANNI VALENTI
VIA UGHETTI 16 - 95124 - CATANIA

Di tali vincitori, NESSUNO ha opzionato la provincia di Pavia, residuando – pertanto – l’intero contingente di posti disponibili, con conseguenti cattedre vacanti per il nuovo anno scolastico.

Classe di concorso	Graduatoria	Posizione	Punteggio	Inclusione con riserva	Cognome	Nome	Provincia
B021	GM21	5	65.50		CONSIGLIO	RAFFAELE	LO
B021	GM21	6	65.20		LANGONE	VINCENZO	MI
B021	GM21	7	60.20		VITALE	ANTONELLA	MN
B022	GM21	1	86.00		DERACO	MARIATERESA	MB
B022	GM21	2	84.90		MAGGIO	ALESSANDRA	BS
B022	GM21	3	81.50		BUSSINI	ANNALISA	BG
B022	GM21	4	79.50		ERINALDI	STEFANO NICOLO	CR
B022	GM21	5	79.40		GANDOLA	STEFANO	CO
B022	GM21	6	77.20		FOTI	FABRIZIO	MB
B022	GM21	7	76.50		PISCOPO	MARIA	LC
B022	GM21	8	75.90		VITALI	STEFANIA	MI
B022	GM21	9	74.10		RATTI	SERENA	LC
B022	GM21	10	73.70		CISOTTO	GLORIA	CR
B022	GM21	11	73.60		CONCHIERI	SARA	BS
B022	GM21	12	73.60		PREVIDI	NICOLA	MN
B022	GM21	13	73.20		MARRA	MARIA ROSARIA	MB
B022	GM21	14	72.10		GALLARATI	FABIO FEDERICO	MB
B022	GM21	15	71.80		BRUNO	FRANCESCO	MI
B022	GM21	16	71.50		MUSSETTI	DANIELE	BG
B022	GM21	17	71.10		MANERA	CHIARA	MI
B022	GM21	18	69.80		PISANO	ROSSANA	BG
B022	GM21	19	69.50		BRENNA	STEFANO	MI
B022	GM21	20	69.30		GIARRUSSO	GIANLUCA	BG
B022	GM21	21	68.80		MARANGONI	CAROLINA	MN
B022	GM21	22	68.50		D'ERRICO	DAVIDE	MI
B022	GM21	23	67.80		NEBBIOSO	ANDREA	BS

Classe di concorso	Graduatoria	Posizione	Punteggio	Inclusione con riserva	Cognome	Nome	Provincia
B022	GM21	24	66.60		ORLANDINI	MARTINA	LC
B022	GM21	25	66.00		PANDULLO	PAOLO	VA
B022	GM21	26	65.40	X	CIRILLO	CARLO	BG
B022	GM21	26	65.40		BURLINI	GIANLUIGI SERGIO	MI
B022	GM21	27	64.50		SANTANGELO	LUCA	CO
B022	GM21	28	63.60		CANTAMESSA	GIULIA	BS
B022	GM21	29	62.80		SIMONAZZI	LUCA	MN
B022	GM21	30	62.00		PETESI	FABIO	MI
B022	GM21	31	61.40		TALARICO	ELIO	MB
B022	GM21	32	61.00		IMPARATO	MARIAROSARIA	MI
B022	GM21	33	59.50		LUONGO	RAFFAELE ROSARIO	VA

Conseguentemente, ove a seguito dell’accoglimento della misura cautelare invocata, il Prof. Distefano dovesse essere ammesso alle fasi successive del concorso – e, quindi, ottenere l’inserimento in graduatoria – accederebbe di diritto ad una delle sedi vacanti della provincia di Pavia, senza neppure dover dimostrare il superamento della c.d. “prova di resistenza”.

Ed infatti, se - da una parte - nessuno dei vincitori ha opzionato la provincia di Pavia, rendendo le cattedre vacanti, dall'altra non sussisterebbe alcuna violazione della *par condicio* tra i partecipanti, posto che - allo stato attuale - nessuno dei non idonei risulta aver proposto alcuna impugnazione e, quindi, non sussiste neppure un interesse meritevole di tutela nei loro confronti, non avendo agito nei termini di legge.

Sulla stessa linea d'onda si pone la questione inerente all'eventuale necessità di procedere ad una integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, risultando la stessa ultronea e inconducente rispetto allo scopo prefissato.

Non essendoci alcun soggetto vincitore che ha manifestato interesse ad accedere alla provincia di Pavia, ed essendo "passata in giudicato" la graduatoria nei confronti dei non idonei, dall'accoglimento del presente ricorso non vi sarebbe - nei fatti - alcuna modifica sostanziale da apportare alla graduatoria di merito giacchè, qualunque sia il punteggio conseguito dal Prof. Distefano, egli sarebbe comunque il PRIMO IN GRADUATORIA per quanto concerne il conferimento di incarico nella provincia di Pavia.

Cionondimeno, qualora si ritenga di procedere all'accoglimento dei motivi di ricorso nn. II e III, con conseguente necessità di disporre una ricorrezione della prova d'esame di parte ricorrente, la natura di esigenza cautelare permarrebbe - nelle more di espletamento di dette procedure - con conseguente necessità di impedire che la durata del processo comporti l'insorgenza e la permanenza di un danno grave ed irreparabile in capo al Prof. Distefano.

In tal senso, parte ricorrente potrebbe essere inserita in graduatoria con riserva, sino all'espletamento delle necessarie procedure amministrative, con ogni conseguenziale effetto sulla prosecuzione delle procedure concorsuali.

Da ciò, ne conseguirebbe un duplice vantaggio: il Prof. Distefano maturerebbe un diritto alla retribuzione per gli incarichi svolti e l'amministrazione sarebbe nelle condizioni di poter procedere a ricoprire le cattedre rimaste vacanti.

Qualora, poi, l'esito del giudizio di merito dovesse essere negativo non sussisterebbe alcun nocumento per nessuno degli interessi in gioco poiché, da una parte, l'amministrazione riceverebbe la prestazione lavorativa del Prof. Distefano (oggi escluso per appena 1,6 punti dalla graduatoria di merito) e l'USR potrebbe conferire l'incarico senza creare disagi per l'inizio e la prosecuzione dell'anno scolastico.

Nei termini in cui esposta si chiede l'adozione della richiesta misura cautelare.

Per tutto quanto sopra esposto

SI CHIEDE

che codesto On.le T.A.R., previa concessione della misura cautelare invocata, annulli gli atti meglio specificati in epigrafe e, per l'effetto, accerti il diritto di parte ricorrente ad essere inserito nella graduatoria di merito relativa al concorso straordinario per docenti, classe di concorso B022, con ogni conseguenza in ordine al prosieguo della procedura concorsuale ed al relativo ottenimento dell'incarico di ruolo.

Nello specifico, in accoglimento dei superiori motivi di ricorso, riconosca l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione e provveda alla riammissione in graduatoria di merito di parte ricorrente, ovvero, ordini all'amministrazione di procedere - mediante commissione in diversa composizione - alla ricorrezione della prova dell'odierno deducente, dettando espressamente le modalità di svolgimento di dette procedure, al fine di rispettare i principi di tutela dell'anonimato.

In ogni caso, si chiede – in applicazione dell'art. 26 c.p.a. – di procedere alla condanna dell'amministrazione resistente per lite temeraria, avendo ella taciuto la circostanza del mancato superamento della prova scritta da parte del ricorrente già prima dell'avvio del procedimento di esclusione dalla procedura per mancato asserito possesso del titolo d'accesso, costringendo il Prof. Distefano ad adire l'autorità giudiziaria plurime volte, per una somma di denaro che verrà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002 si dichiara che per i presenti motivi aggiunti e dovuto un contributo unificato pari a € 325,00
Catania, 28 settembre 2021

Avv. Giovanni Valenti

INDICE DEGLI ATTI:

1. Nota 10 settembre 2021, prot.n. 2428;
2. Verbale n. 14 del 26 febbraio 2021;
3. Griglia di valutazione della prova di parte ricorrente;
4. T.A.R.Lombardia, ordinanza 9 settembre 2021, n. 857;
5. Pec notifica del 9 settembre 2021;
6. Istanza d'accesso agli atti
7. Riscontro istanza d'accesso agli atti;
8. Avviso avvio del procedimento esclusione dal concorso;
9. Nota 7 gennaio 2021, n. 712 del Ministero dell'Istruzione, contenente indicazioni operative in ordine alle procedure di correzione delle prove di concorso;
10. D.D. 738/2020;
11. Griglia di valutazione approvata dal CTS;
12. Perizia di parte;
13. Marcature temporali firme digitali commissione;
14. Bollettino USR assegnazione incarichi di ruolo per la CDC B022.

Avv. Giovanni Valenti